

Allegato "c" al n. 13551 rep. e n. 9533 racc.

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE E DURATA

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del terzo settore") e successive modifiche, una organizzazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE INSIEME SI PUO' ODV", la quale assume la forma di associazione riconosciuta.

Il presente Statuto disciplina l'attività dell'"ASSOCIAZIONE INSIEME SI PUO' ODV", C.F. 94019500308.

Essa ha sede legale in Reana del Rojale, via Vittorio Veneto n. 136.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione può istituire sedi operative sull'intero territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sedi comunque soggette al presente Statuto e sotto il controllo dell'Organo di Amministrazione.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. - SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione, ispirandosi a valori di reciproca accoglienza e della condivisione tra Persone con Disabilità e non, si propone di dare risposte per superare l'emarginazione sociale e lavorativa dei primi e di rendere possibile un armonioso processo di realizzazione personale e comunitaria.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Svolge in via principale, prevalentemente in favore di terzi, attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- interventi e servizi sociali di cui alla lett. a) art. 5 del Codice del terzo settore;
- educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative di cui alla lett. d) art. 5 del Codice del terzo settore.
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato di cui alla lett. i) art. 5 del Codice del terzo settore.

L'Associazione persegue l'obiettivo di realizzare:

- a. ogni azione atta all'inserimento lavorativo, sociale e civile di Persone con Disabilità;
- b. creazione e gestione di forma di accoglienza residenziale atte al raggiungimento di un sempre maggior livello di Qualità di Vita nelle Persone accolte, promuovendo azioni di incremento delle autonomie delle Persone con Disabilità accolte;
- c. creazione di ambienti occupazionali integrativi tra Persone con Disabilità e non, attraverso attività ludico-ricreative, sportive e di



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

espressione artistica, volti alla ricerca di un sempre maggior livello di Qualità di Vita;

d. studio ed approfondimento delle tematiche della disabilità, pubblicazione di scritti e studi, organizzazione di convegni, conferenze pubbliche di approfondimento e promozione della cultura della disabilità e non solo.

Per il raggiungimento dei summenzionati obiettivi e finalità, a norma dell'art. 32 comma 1 CTS l'Associazione dovrà avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o degli aderenti enti associati.

A tal fine, l'Associazione può stipulare convenzioni e rapporti negoziali con privati, con Enti pubblici per l'assistenza, con Enti gestori di formazione professionale e tecnica, con Istituti di solidarietà sociale, nonché altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro perseguenti finalità affini al disposto del presente Statuto.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria od utile; accettare eredità, donazioni, legati ed elargizioni; acquistare, vendere, locare e permutare beni mobili ed immobili, impianti produttivi e residenziali, attrezzature e macchinari, reimpiegando le somme ricavate per le proprie finalità statutarie; concedere sovvenzioni a titolo oneroso o gratuito; ricevere e concedere beni in comodato.

Compiere ogni altra operazione, atto o negozio, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del terzo settore.

Art. 3 – SOCI, AMMISSIONE E NUMERO ASSOCIATI

I soci si dividono in:

- a. Soci fondatori;
- b. Soci ordinari;
- c. Soci sostenitori.

Sono Soci fondatori le persone e gli Enti che sono intervenuti nell'atto costitutivo. Questi, se persone, possono essere sostituiti dal più prossimo dei loro discendenti in linea retta o, in mancanza, dal più prossimo dei parenti in via collaterale, ed in ogni caso, a parità di grado, dal più anziano.

Sono Soci ordinari le persone e gli Enti, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione, che intendono coadiuvare l'Associazione nel perseguimento dello scopo sociale,

contribuire concretamente ed assiduamente, nel limite delle proprie possibilità, alle attività associative e che si sentono impegnati ad osservare le norme statutarie e ad attenersi alle deliberazioni degli organi associativi. Sono Soci sostenitori le persone e gli Enti, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione, che desiderano dare il loro sostegno finanziario o che prestano all'Associazione un apporto di consulenza o collaborazione tecnica o amministrativa.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a sette persone fisiche come numero minimo disposto dalla legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato ex art. 32 comma 2 CTS, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenza e conoscenza.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Tale deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati. Nel caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante Socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Lo status di Socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dell'art. 5 del presente Statuto.

ART. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento, concorrere all'elaborazione ed approvazione del programma di attività;
- frequentare i locali dell'Associazione, partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dalla stessa;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;
- prendere atto dell'ordine del giorno, votare nell'Assemblea e prendere visione dei bilanci;
- consultare i libri associativi.

I Soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le delibere associative;



A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page.

- svolgere le loro attività in favore dell'Associazione e dei suoi beneficiari in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Organo di Amministrazione.

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Ciascun Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché pervenuta almeno tre mesi prima.

Il Socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto o di quanto stabilito nelle delibere degli organi associativi, arrecando danno all'Associazione o ai suoi beneficiari o venendo meno all'obbligo di pagamento della quota associativa, può essere escluso dall'Organizzazione, mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La deliberazione di esclusione dovrà essere ratificata dall'Assemblea e comunicata adeguatamente al Socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio che per qualsiasi ragione abbia cessato di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio della medesima né ha titolo di rimborso della quota associativa versata.

ART. 6 – VOLONTARI

I volontari sono persone fisiche, associate o non, che per loro libera scelta svolgono attività gratuita in favore dell'Associazione e dei suoi beneficiari, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per il raggiungimento degli interessi comuni all'Associazione.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

I volontari possono essere rimborsati dall'Associazione soltanto per le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 7 – LAVORATORI

L'Associazione, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure per quanto occorrente a qualificare o specializzare l'attività svolta, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari a norma dell'art. 33 Codice del Terzo settore.

ART. 8 - ORGANI

Organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea dei Soci;
- b. Il Consiglio di Amministrazione;
- c. Il Presidente e/o il Vice Presidente;
- d. Organo di controllo;
- e) Il collegio dei revisori.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria dei Soci viene convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante comunicazione scritta, contenente ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione, diretta a ciascuno dei Soci oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale.

L'Assemblea deve essere convocata una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, quando ne venga ravvisata la necessità oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 del c.c.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

I Soci hanno diritto di voto, purché in regola con il pagamento della quota associativa, e possono farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega, da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo che per le ipotesi di approvazione del bilancio e di deliberazioni riguardanti la responsabilità degli amministratori.

Il singolo socio non può avere più di due deleghe.

L'Assemblea delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione e possiede le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi ed il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera, ai sensi dell'art. 28 Codice del Terzo settore, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera in ordine a scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera su quant'altro ad essa demandato per legge, atto costitutivo o Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luigi...", written vertically on the right side of the page.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire in Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige il processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

In via ordinaria l'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i soci amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno tra quarti dei soci; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci, qualora non debba deliberare sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione o sulla devoluzione del patrimonio.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Per le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto è necessario la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la validità delle delibere di scioglimento dell'Associazione o di devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette a un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea dei Soci con durata di tre anni.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e possono essere rieletti senza limiti di mandato.

Si applica l'art. 2382 c.c. per quanto attiene ai casi di ineleggibilità e decadenza.

Al conflitto di interessi degli amministrati si applica l'art. 2475 ter c.c.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri non superanti la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si procederà alla loro sostituzione integrando il Consiglio stesso con il subentro del/dei candidati non eletti in ordine di preferenze.

Qualora, a causa di dimissioni o per qualsiasi altro motivo, venisse a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio, questo dovrà considerarsi decaduto nella sua interezza. In tal caso dovrà essere convocata apposita Assemblea ordinaria per il rinnovo integrale del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio è investito dei più alti poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare al suo interno una Giunta Esecutiva, determinando il numero dei componenti e la durata, a cui delegare tutti i suoi poteri o alcuni di essi.

In particolare, tra gli altri compiti, il Consiglio di Amministrazione:

- dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, nei casi e secondo le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza e provvede alla gestione di tutti i beni mobili ed immobili nella disponibilità dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

Nel caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio è presieduto dal più anziani di età tra i presenti.

Nessun compenso è dovuto ai consiglieri, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per doveri d'ufficio.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi membri e comunque almeno tre volte all'anno, di cui una per deliberare in ordine al bilancio consuntivo.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 11 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.



Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 – PRESIDENTE ONORARIO E BENEMERITI

La persona che ha acquistato particolari meriti per responsabilità diretta alla gestione, promozione o sviluppo dell'Associazione può essere riconosciuta quale "Presidente Onorario".

Il Presidente Onorario viene invitato ad assistere sia alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sia a quelle dell'Assemblea dei soci, con diritto di parola.

Alle persone fisiche o giuridiche che collaborano al buon andamento della Associazione, concorrono al suo sviluppo, al potenziamento economico ed al sostegno gestionale, può essere accordato il riconoscimento di "Benemerito dell'Associazione".

Il riconoscimento è proposto del Consiglio di Amministrazione e deliberato dall'Assemblea.

I Benemeriti, qualora non sia già soci, possono essere invitati a partecipare all'Assemblea come uditori e con possibilità di parola.

ART. 13 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dell'art. 30 del Codice del terzo settore.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e del rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento dell'Associazione;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento agli artt. 5 e 6 Codice del terzo settore;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 Codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1 Codice del terzo settore ovvero per volontà dell'Associazione, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tale ipotesi è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI

Nelle ipotesi in cui l'Organo di Controllo non eserciti la revisione legale e sussistano i requisiti di cui all'art. 31 Codice del terzo settore o vi sia una decisione in tal senso da parte dell'Associazione, il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la consistenza di essa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione. Redigeranno una relazione ai bilanci annuali.

Art. 15 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- b. il registro dei volontari;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e degli altri organi sociali, tenuto a cura di ciascun organo a cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Consiglio.

ART. 16 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di beni mobili ed immobili ad essa intestati nonché di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento di attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività, da fonti diverse quali:

- quote associative;
- rendite derivanti dal suo patrimonio;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- contributi pubblici e privati;
- eventuali oblazioni, donazioni, lasciti testamentari, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento dell'Associazione;
- attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni, eventuali fondi di riserva comunque costituiti;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, che derivi dalle attività diverse di cui all'art. 6 e che in ogni caso sia ammessa ai sensi del Codice del terzo settore.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà all'Associazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

ART. 17 - BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Viene redatto in conformità agli artt. 13 e 87 Codice del terzo settore e relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 18 - BILANCIO SOCIALE

Come per l'esercizio finanziario, l'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il bilancio sociale viene redatto nei casi e nei modi previsti dell'art. 14 Codice del Terzo Settore.

L'Associazione è tenuta, nei limiti di legge, a pubblicare e tenere aggiornato nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati ai componenti degli organi di amministrazione, controllo nonché agli associati, in osservanza delle finalità sociali.

ART. 19 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso del Socio e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali avanzi di gestione conseguiti dal bilancio verranno utilizzati esclusivamente per attività associative e strettamente connesse, in conformità alla natura dell'Associazione senza scopo di lucro ed alle disposizioni di cui all'art. 8 commi 1, 2 e 3 Codice del terzo settore.

ART. 20 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati, e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge - ad altri Enti del Terzo Settore od altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della operatività del suddetto Ufficio.

ART. 21 - REGOLAMENTO INTERNO

La convivenza in comunità ed i rapporti tra i beneficiari dell'Associazione sono disciplinati da uno o più regolamenti interni, predisposti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 22 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e questi e l'Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri da nominarsi dall'Assemblea.

Essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 23 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto, si rinvia a quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e succ. mod. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice Civile, libro primo, titolo II, capo II ed alle relative norme di attuazione vigenti in materia nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 24 - NORME TRANSITORIE

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 Codice del terzo settore e succ. mod., la qualifica di Onlus di diritto cesserà di efficacia e troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X Codice del terzo settore.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica, senza modifiche statutarie, e sarà spendibile con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione del Registro unico nazionale del terzo settore.



